

REGIONE LAZIO

Schema

Contratto di servizio per l'affidamento dei "Servizi pubblici di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell'arcipelago pontino".

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di_____, in Roma,_____, davanti a me _____, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con _____ del _____ n. _____ del _____,

SONO COMPARSI:

-REGIONE LAZIO con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, codice fiscale _____ (di seguito denominata Regione), rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di _____ nominato con _____ del _____ n. _____ del _____ e autorizzato con _____ del _____ n. _____ ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con _____ n. _____ del _____;

-LAZIOMAR S.p.A. (di seguito denominata LAZIOMAR) con sede legale in Roma Viale del Tintoretto, 432, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n._____, rappresentata dal _____ nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, nella sua qualità di _____, come risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data _____ che, in originale, si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

Io, Ufficiale Rogante, sono certo dell'identità personale dei comparenti, i quali, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che l'art. 10 del D.Lgs. n. 422/1997 dispone la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi marittimi di interesse regionale, e prevede che la gestione di tali servizi venga affidata con le modalità di cui agli artt. 17 e 18, in quanto applicabili al settore e che tali trasporti vengano organizzati e regolati da contratti di servizio secondo quanto previsto da detti artt. 17, 18 e 19, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza;
- che gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. n. 112/1998 definiscono l'ulteriore delega e conferimento di funzioni alle Regioni in materia di trasporto, con specifico riferimento all'aspetto dell'organizzazione dei servizi marittimi;
- che l'art. 1, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 345/1998 specifica l'attribuzione alle Regioni, oltre che dei generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, anche dell'esercizio delle funzioni amministrative dei servizi marittimi già delegati ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997;

- che l'art. 57, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008, prevede, tra l'altro, che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata;
- che l'art. 26 del D.L. n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009, ha stabilito la completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e la conseguente privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali con correlata proroga fino al 31 dicembre 2009 delle convenzioni di sostegno attualmente in essere;
- che il D.P.C.M. 13/03/2009 ha definito le modalità e termini di realizzazione dell'operazione di privatizzazione della Tirrenia s.p.a., comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute dalla stessa nelle Società marittime regionali, tra le quali la Caremar S.p.A.;
- che la Regione Lazio, al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 03/11/2009, in adempimento a quanto statuito dall'art. 19-ter del D.L. n. 135/2009 così come convertito dalla L. n. 166/2009, ha disposto, con la legge regionale n. 2 del 05/03/2010, la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione regionale per l'esercizio del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale, denominata Laziomar S.p.A., al fine di acquisire il ramo d'azienda della Caremar S.p.A. relativo ai collegamenti marittimi con le isole pontine e per la successiva privatizzazione della stessa Laziomar S.p.A.;
- che l'art. 19-ter del D. L. n. 135/2009, così come convertito dalla L. 166/2009, prevede, al comma 7, che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico, che si svolgono all'interno di una Regione, sono esercitati dalla Regione interessata, altresì disponendo, al comma 6, che al fine di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 684/1974, e agli articoli 1 e 8 della legge n. 169/1975, nelle more della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a tale data;
- che con Delibera di Giunta n. 895 del 27/11/2009 è stato ratificato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 03/11/2009 tra il Governo e le Regioni Lazio e Campania per la regolamentazione del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale;
- che la Legge Regionale n. 2 del 05 marzo 2010, recante "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar s.p.a.", è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 13 marzo 2010, n. 10, s.o. n. 51;
- che il D.L. n. 125/2010, così come convertito dalla Legge n. 163/2010, ed in particolare l'articolo 1, comma 5 *bis* lettera d), ha disposto che le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 19-ter del D.L. n. 135/2009, così come convertito dalla L. n. 166/2009, sono state prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva occorrente per le cessioni di Tirrenia di navigazione S.p.A. in a.s. e di Siremar S.p.A. in a.s.;
- che con la Delibera di Giunta n. 435 dell'08/10/2010, al fine di dare attuazione alla predetta L. R. n. 2/2010, sono stati approvati lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Laziomar S.p.A.;
- che in data 01/12/2010, con atto a firma del notaio dott. Antonino Privitera, detta società è stata regolarmente costituita con sede in Roma a Viale del Tintoretto n. 432, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 11202801004, capitale sociale di € 300.000,00 e socio unico la Regione Lazio;

- che ai fini della concreta operatività, il Consiglio di Amministrazione della Laziomar S.p.A. in data 24/01/2011 ha approvato lo schema di contratto di trasferimento del ramo d'azienda da Caremar S.p.A. a Laziomar S.p.A.;
- che con Delibera di Giunta n. 51 del 11/02/2011 è stata deliberata la "Presenza d'atto e consenso, per quanto di competenza alla stregua della vigente normativa di settore, alla sottoscrizione dello schema di contratto di cessione di ramo d'azienda, comprensivo dei relativi allegati, tra la Caremar S.p.A. e la Laziomar S.p.A., ai fini dell'acquisizione a titolo gratuito - ai sensi dall'articolo 19-ter, comma 3, del D.L. n. 135/2009 così come convertito dalla L. n. 166/2009 - del ramo d'azienda ceduto dalla Caremar S.p.A. relativo ai collegamenti marittimi con le isole pontine, così come anche previsto dall'art. 1, comma 1, della L. R. n. 2/2010";
- che in data 07/03/2011 con atto a firma del notaio Dott. Francesco Fasano è stato sottoscritto il contratto di cessione di ramo d'azienda, tra la Caremar S.p.A. e la Laziomar S.p.A., dalle Regioni Campania e Lazio, quali soci unici delle rispettive società.
- che con Delibera di Giunta n. 508 del 28/10/2011, si è data attuazione all'Accordo di Programma "per la regolamentazione del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale" del 3 novembre 2009 ed all'art. 19-ter del D.L. n. 135/2009 così come convertito dalla L. n. 166/2009 e sono stati forniti gli indirizzi esecutivi finalizzati all'espletamento della procedura di gara per la privatizzazione della Laziomar S.p.A. in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19-ter, co. 8, del D.L. n. 135/2009 così come convertito dalla Legge n. 166/2009, prevedendo, tra l'altro:
 - l'indizione di una procedura di gara "a doppio oggetto" per la cessione del 100 % del capitale sociale della Laziomar S.p.A. e contestuale affidamento dei servizi marittimi attualmente svolti per conto della Regione Lazio;
 - la conferma, come servizi di interesse regionale, di quelli attualmente svolti per conto della Regione Lazio e pertanto le seguenti linee:
 - Formia - Ponza vv. (con navi traghetto)
 - Formia - Ventotene vv. (con navi traghetto)
 - Terracina – Ponza vv. (con navi traghetto)
 - Terracina – Ventotene vv. (con navi traghetto)
 - Anzio - Ponza vv. (con aliscafo)
 - Formia - Ponza vv. (con aliscafo)
 - Formia - Ventotene vv. (con aliscafo);
 - l'assunzione, nello schema di contratto di cessione del 100 % del capitale sociale della Laziomar S.p.A., come valore di riferimento, quello risultante da una perizia di stima sul valore delle azioni effettuata dal Prof. Enrico Laghi, di € 2.272.000/00;
 - l'assunzione, come importo a base d'asta, del corrispettivo annuo per lo svolgimento dei servizi, pari ad € 14.300.550,00 oltre IVA come per legge;
 - la predisposizione del Contratto di servizio della durata di dieci anni avente ad oggetto lo svolgimento dei servizi di collegamento marittimo attualmente svolti per conto della Regione.
- che la Regione, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, ed in particolare adempiere a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5 bis lettera d) del D.L. n. 125/2010, così come convertito dalla L. n. 163/2010, nonché al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 2/2010, ha svolto la procedura ristretta ai sensi dell'art.55 comma

6, Dlgs 163/2006 per la privatizzazione della Laziomar S.p.A. e per l'affidamento dei servizi marittimi di interesse regionale, attraverso una gara europea a "doppio oggetto" aperta e non discriminatoria, come da avviso per la manifestazione d'interesse, pubblicato sulla GUCE n. S149 in data 04.08.2012, pubblicato sulla GURI n. 91 in data 06.08.2012, pubblicato sul profilo committente della Regione, ai sensi del D. lgs. 163/2006, e dalla successiva Lettera d'invito (e documenti allegati) inviata in data

- che nell'ambito della predetta procedura era prevista la cessione dell'intero pacchetto azionario della società Laziomar alle condizioni indicate dal presente contratto, reso disponibile in schema, insieme alla documentazione di gara, per il prezzo fisso e quindi non soggetto ad offerta di € 2.272.000,00;

- che con determinazione n..... del la gara è stata aggiudicata aed è stata autorizzata la stipula del presente atto.

- che in data odierna le quote nella percentuale del 100% della società LAZIOMAR sono state cedute all'aggiudicatario della gara _____
rogito del Notaio _____ Atto n. _____ di repertorio;

- che ai fini del presente contratto sono stabilite le seguenti definizioni:

- servizi minimi: servizi ritenuti necessari ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale di cui al comma 11 dell'art.19 ter del Decreto-legge 25 settembre 2009, n.135 convertito con la Legge n 166 del 20 novembre 2009;
- corsa: singola tratta;
- corsa persa: corsa non effettuata;
- tratta o Linea: collegamento fra porti caratterizzato dai porti toccati e dalla sequenza con cui questi porti vengono toccati;
- prezzo unitario: prezzo per corsa per tipologia di linea;
- tratta aggiuntiva: tratta attualmente non coperta in alcun modo dal servizio attuale o non coperta da un servizio almeno giornaliero (1 coppia di corse al giorno);
- cancellazione: la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e per il quale sia stato prenotato almeno un posto;
- ritardo: la differenza di tempo tra l'ora di partenza o di arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo arrivo effettivo o previsto;
- cause di forza maggiore o cause esterne all'azienda: a titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni meteorologiche e del mare, le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza, le manifestazioni, gli scioperi di personale portuale, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre;

-che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa e gli allegati di seguito elencati:

- Allegato A: C.C.I.A.A.;
- Allegato B: "Programma di Esercizio";
- Allegato C: C1 : "Offerta Economica"; C2 : "Offerta Tecnica"
- Allegato D: "Controllo del Prodotto";
- Allegato E: "Standard di qualità e sistema delle Penali";
- Allegato F: "Servizi garantiti in caso di sciopero";
- Allegato G: "Sistema tariffario";
- Allegato H: "Modalità e tempi di consegna di documenti ed elaborati"
- Allegato I: "Soggetti da informare";
- Allegato L: "Qualità del naviglio utilizzato";
- Allegato M: "Cauzione definitiva";
- Allegato N: "Monitoraggio Tecnico Economico Gestionale",
- Allegato O: "Assistenza a persone a mobilità ridotta e formazione".

dichiarano che sia le premesse che gli allegati suindicati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto e in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1. Il presente contratto regola l'esercizio da parte di LAZIOMAR dei servizi marittimi necessari al mantenimento della continuità territoriale, tale da assicurare l'approvvigionamento delle merci, comprese peraltro le merci speciali, necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali, per l'Arcipelago Pontino di seguito elencati e meglio individuati all'Allegato B:

T1) FORMIA-PONZA vv. (con navi traghetto – passeggeri, merci):	1.460 corse annue
T2) FORMIA-VENTOTENE vv. (con navi traghetto – passeggeri, merci):	730 corse annue
T3) TERRACINA-PONZA vv. (con navi traghetto – merci, merci speciali):	718 corse annue
T4) TERRACINA-VENTOTENE vv. (con navi traghetto – merci, merci speciali):	254 corse annue
A1) ANZIO-PONZA vv. stagionale (con aliscafo):	210 corse annue
A2) FORMIA-PONZA vv. (con aliscafo):	730 corse annue
A3) FORMIA-VENTOTENE vv. (con aliscafo):	1.044 corse annue

2. Per lo svolgimento del servizio affidato, LAZIOMAR si assume i rischi commerciali ed industriali per come regolati dal presente contratto di servizio.

ART. 2 – DURATA

1. Il presente contratto ha durata pari a 10 (dieci) anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.

2. Allo scadere del contratto o in caso di anticipata risoluzione, LAZIOMAR è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto di servizio vigente alla scadenza, fino al subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di 12 mesi.

ART. 3 - SISTEMA TARIFFARIO

1. Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente contratto è definito nell'Allegato G; la Regione si riserva il diritto di modificarlo in corso di contratto. L'eventuale conseguente riequilibrio economico del contratto sarà attuato secondo le procedure previste dall'art. 24;

2. Le tariffe sono aggiornate ogni 12 mesi (a partire dal tredicesimo mese di validità del contratto) su richiesta di LAZIOMAR, nella misura massima, per ciascun titolo tariffario, della media delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi, nei 12 mesi precedenti la richiesta di variazione. A tal fine sarà seguita la metodologia utilizzata da ISTAT per il calcolo del tasso di inflazione medio annuo.

3. La richiesta di variazione deve avvenire, per ciascun anno, entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. La mancata richiesta nei termini di cui al precedente comma 3, è intesa quale rinuncia alla rivalutazione delle tariffe per il periodo corrispondente.

5. La Regione, verificato il rispetto del limite massimo di cui al comma 2, autorizza la variazione delle tariffe. Qualora, pur verificato il rispetto del comma 2, la Regione non autorizzi la variazione richiesta o lo faccia solo parzialmente si attiverà la procedura prevista dall'art. 24 per il riequilibrio del contratto.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

1. A LAZIOMAR è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione, con riserva per la Regione di disponibilità gratuita per massimo di 60 giorni annui anche frazionati, di due spazi pubblicitari, per ciascuna nave e locale aziendale aperto al pubblico, secondo una programmazione semestrale definita entro il 15 Gennaio e il 15 Giugno di ciascun anno.

2. Il prezzo annuo a carico della Regione per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto è stabilito in € 14.300.550 (quattordicimilionitrecentomilacinquecentocinquanta euro annui) oltre IVA nei termini di legge.

3. Il prezzo effettivamente riconosciuto a LAZIOMAR è calcolato come prodotto tra produzione effettivamente svolta e prezzo unitario per tipologia di servizio come risulta dall'offerta economica che, così come presentata in sede di gara, in originale si allega al presente contratto sotto la lettera C "Offerta economica". La produzione a tale fine considerata sarà quella risultante dalle rendicontazioni che dovranno essere prodotte da LAZIOMAR, positivamente verificate dalla Regione con le procedure previste dall'Allegato D.

4. In caso di corse perse per causa di sciopero del proprio personale di cui all'art. 8, il prezzo viene decurtato nella misura dell'80% del prezzo unitario per tipologia di servizio moltiplicato per le corse perse.

5. In caso di corse perse per cause di forza maggiore di cui all'art. 7, il prezzo sarà decurtato del 30% del prezzo unitario per tipologia di servizio moltiplicato per le corse perse.

6. In caso di mancata effettuazione del servizio ai sensi dell'art. 9, il prezzo viene decurtato in base al prezzo unitario per tipologia di servizio (prezzo unitario moltiplicato per le corse perse); viene inoltre applicata una penale come indicato all'Allegato E.

7. Sull'importo da corrispondere viene operata per le attività di vigilanza previste dal successivo art. 25 una detrazione nella misura massima del 2 per mille in esecuzione di quanto previsto dall'accordo del 3 novembre 2009. Tale detrazione sarà operata sul saldo annuale di cui al comma 9 del presente articolo, con riferimento ai costi sostenuti per l'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno precedente.

8. Ai fini del pagamento del prezzo di cui al comma 2 LAZIOMAR emette fattura, con cadenza bimestrale posticipata rispetto all'effettuazione del servizio, pari al 95% di un sesto dell'importo annuale di riferimento. La liquidazione avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura, previa acquisizione da parte della Regione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, che attesti il corretto assolvimento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, e a condizione che sia stato assolto l'obbligo di invio mensile dei dati della regolarità previsto dal successivo art. 13.

9. Il saldo annuale è calcolato dalla Regione previa valutazione dei conguagli su base annua, e comunicato a LAZIOMAR entro il terzo mese dell'anno contrattuale successivo a quello di riferimento e liquidato nei sessanta giorni successivi al ricevimento della relativa fattura. Nel caso di saldo negativo eccedente il cinque per cento, il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento; per quanto concerne l'ultimo saldo a fine contratto, l'eventuale differenza di saldo negativo sarà recuperato sulla cauzione.

10. In caso di ritardato pagamento del prezzo per cause non imputabili a LAZIOMAR, sono riconosciuti a questa, gli interessi legali, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs 9.10.2002 n. 231.

11. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio presso _____, via _____, codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio, che potrà essere comunicato con lettera successiva.

12. LAZIOMAR è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13.08.2010. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di servizio, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: _____.

13. LAZIOMAR dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato al presente contratto di servizio, sopra indicato, sono: _____ codice fiscale: _____. LAZIOMAR è tenuta a comunicare alla Regione eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato.

14. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto di servizio siano eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio la Regione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

15. In caso di prestazione eseguita da subaffidatario il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti di LAZIOMAR che è obbligata a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subaffidatario, copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti, unitamente a documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale.

16. LAZIOMAR si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del governo della Provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

17. Per l'espletamento dei servizi nient'altro è dovuto dalla Regione a LAZIOMAR oltre a quanto previsto nel presente contratto.

ART. 5 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. LAZIOMAR è obbligata ad esercitare i collegamenti marittimi nel rispetto del Programma di esercizio, di cui all'Allegato B, come eventualmente modificato secondo quanto previsto dall'articolo successivo.

2. Nel corso di validità di ciascun orario, al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto o per fare fronte ad esigenze di pubblica utilità e a situazioni di emergenza derivanti da eventi di forza maggiore, la Regione può chiedere a LAZIOMAR di procedere a modificare in modo permanente o temporaneo il servizio oggetto del presente contratto.

3. Lo stesso servizio può inoltre essere modificato, in fase di consolidamento dell'orario complessivo, per adeguamenti tecnici del programma di esercizio, in relazione a modifiche del calendario rispetto all'anno precedente.

4. Le modifiche che comportino una variazione annua in diminuzione o in aumento delle percorrenze, saranno valorizzate sulla base dei prezzi unitari migliatici per tipologia di servizio di cui all'Allegato “...” al presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art.24.

5. LAZIOMAR è obbligata ad assicurare prioritariamente, e gratuitamente se richiesto dal titolare del servizio universale postale, il trasporto degli effetti postali, nei limiti di 12 metri lineari per i collegamenti con le isole per giorno e per tratta.

6. LAZIOMAR è obbligata ad assicurare prioritariamente e gratuitamente il trasporto di autoambulanze, garantendo, nel caso di malati a bordo, il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

7. LAZIOMAR è obbligata ad assicurare continuità del servizio durante i periodi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle navi garantendo, eventualmente, la disponibilità a qualunque titolo di navi di riserva.

ART. 6 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO E ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. La Regione, nel corso dell'intera durata del contratto, può disporre modifiche, sia in aumento, sia in diminuzione, in entrambi i casi non oltre il 10%, del Programma di Esercizio per esigenze di pubblica utilità.

2. Qualora il numero di corse annue effettuate, a seguito di modifica richiesta dalla Regione, differisca in aumento o in diminuzione da quelle contrattualmente definite di una percentuale inferiore o pari al 3% (tre per cento), il corrispettivo totale non subirà alcuna variazione.

3. Nel caso di modifiche in aumento la Regione, per la quota eccedente il 3%, riconoscerà a LAZIOMAR un aumento del corrispettivo annuo moltiplicando il maggior numero di corse effettuate (al netto del 3%) per il prezzo unitario, come risulta dall'offerta economica.

4. Nel caso di modifiche in diminuzione rispetto a quelle contrattualmente definite per una percentuale superiore al 3% (tre per cento), il corrispettivo totale sarà diminuito moltiplicando il minor numero di corse effettuate (al netto del 3%) per il prezzo unitario, come risulta dall'offerta economica.

5. LAZIOMAR provvede a porre in esercizio le modifiche richieste, ai sensi del precedente comma 1, entro le date stabilite dalla Regione, salvo diverso accordo tra le parti.

6. Nel caso in cui LAZIOMAR progetti modifiche ed integrazioni al Programma di Esercizio, connesse al miglioramento della qualità dell'offerta, in ogni caso non oltre il 10 %, si procede secondo le seguenti modalità:

a) in caso di variazioni in aumento per una percentuale inferiore o pari al 3% (tre per cento) LAZIOMAR dovrà darne informazione alla Regione e non avrà diritto ad alcun incremento di corrispettivo;

b) in caso di variazioni in diminuzione rispetto a quelle contrattualmente definite per una percentuale inferiore o pari al 3% (tre per cento), LAZIOMAR è tenuta a richiedere preventivamente l'autorizzazione alla Regione e il corrispettivo totale sarà diminuito applicando il prezzo unitario al minor numero di corse effettuate;

7. Rispetto ad ogni modificazione e/o integrazione dei programmi d'esercizio, LAZIOMAR deve garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza.

8. LAZIOMAR è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione operativa delle modifiche richieste dalla Regione.

ART. 7 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE ECCEZIONALI

1. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa da LAZIOMAR per nessun motivo.

2. La mancata effettuazione di corse, esclusivamente per i motivi di seguito elencati, sarà opportunamente motivata, da parte di LAZIOMAR alla Regione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento:

- nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di condizioni meteorologiche e del mare;
- a causa di sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza;
- per cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, attentati, epidemie, le calamità naturali e comunque eventi non evitabili con l'applicazione della normale diligenza;

3. Nei casi disciplinati al comma 2, entro quattro settimane dalla comunicazione, la Regione ha facoltà di: richiedere ulteriori informazioni; avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni nella circostanza; contestare la natura di evento di forza maggiore.

ART. 8 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO A CAUSA DI SCIOPERO

1. In caso di sciopero del proprio personale LAZIOMAR è obbligata a garantire le prestazioni minime di cui all'Allegato F;
2. La mancata effettuazione delle corse garantite in caso di sciopero comporta l'applicazione di una penale di cui all'Allegato E;
3. In caso di proclamazione di sciopero, LAZIOMAR deve tempestivamente comunicarlo alla Regione e all'utenza con le modalità previste al successivo art.17 c.6.

ART. 9 - MANCATA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. La mancata effettuazione del servizio secondo fattispecie diverse da quelle indicate agli articoli precedenti, oltre a comportare una riduzione del prezzo nella misura prevista all'art.3, deve intendersi come riduzione di affidabilità del servizio e comporta l'applicazione di penali come specificato all'Allegato E.
2. La cancellazione di corse sarà opportunamente motivata, da parte di LAZIOMAR alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

ART. 10 – NAVIGLIO

1. LAZIOMAR dovrà impiegare, per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, navi con caratteristiche tali da rispettare i vincoli posti in gara, risultanti dall'Allegato L e secondo quanto offerto in sede di gara relativamente all'età media del naviglio utilizzato.
2. In considerazione dell'allungamento dei tempi per lo svolgimento della procedura di gara e del conseguente slittamento della decorrenza contrattuale rispetto a quanto ipotizzato negli atti di gara, ed in considerazione dell'incremento di una annualità dell'anzianità del naviglio, le parti concordano che, relativamente ai dati riportati nella Tabella ... e nella Tabella ... del "Modello di offerta economica" allegato al presente contratto sotto la lettera "...", i dati relativi alle annualità comprese tra il 2012 e il debbono intendersi quelli relativi alla annualità immediatamente precedente incrementata di una unità (dati 2012 = dati 2011 + 1 e così per le annualità successive fino al =+ 1).
3. Ogni anno, entro il 31 gennaio, LAZIOMAR dovrà fornire alla Regione l'elenco delle navi che utilizzerà sui servizi oggetto del contratto. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate alla Regione in anticipo rispetto alla variazione stessa.

ART. 11 – PERSONALE

- 1.LAZIOMAR deve rispettare la normativa italiana circa il collocamento e l'arruolamento dei lavoratori marittimi per le prestazioni di servizio a bordo di navi italiane nonché i relativi accordi collettivi nazionali;
- 2.LAZIOMAR è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo stato italiano in materia di equipaggio ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE 3577/92, del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);
- 3.LAZIOMAR è inoltre tenuta all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa. La Regione verifica, contestualmente alla corresponsione bimestrale del rateo del prezzo di cui al precedente art. 4 il corretto pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità contributiva - DURC.
- 4.In caso di mancato pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali di cui al comma 3, la Regione, essendo contro di essa proponibile azione diretta ex art. 1676 codice civile, sospende l'erogazione del corrispettivo e assegna a LAZIOMAR un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Ove LAZIOMAR non si adegui nel termine stabilito, la Regione procede ai sensi dell'art. 26 trattenendo dai primi pagamenti utili da effettuare o in mancanza dalla cauzione definitiva, le somme dovute a LAZIOMAR e procede al soddisfacimento degli adempimenti contrattuali e previdenziali.

ART. 12 - REFERENTE DEL CONTRATTO

- 1.LAZIOMAR individua e comunica alla Regione il referente per la gestione di tutte le problematiche inerenti il servizio.
- 2.La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula contrattuale o comunque ogni qualvolta si verifica la sostituzione del soggetto preposto.

ART. 13 - SISTEMA PROCEDURALE ED INFORMATIVO DELLA REGOLARITÀ

- 1.LAZIOMAR è tenuta ad osservare le procedure e gli obblighi informativi previsti dall'Allegato D al presente contratto.

ART. 14 – SUBAPPALTO

- 1.È ammesso il subappalto limitatamente ai servizi aggiuntivi offerti in sede di gara e a quelli eventualmente aggiunti in corso di validità del contratto.
- 2.Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- 3.LAZIOMAR, a tal fine, prima dell'affidamento in subappalto dovrà presentare richiesta scritta alla Regione specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta e l'impresa subappaltatrice e dovrà produrre quanto previsto nel suddetto art. 118.

4.La Regione a sua volta autorizzerà, previa verifica degli adempimenti di cui all'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e di quanto previsto all'art.3, comma 9, della L. n.136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

ART. 15 – QUALITÀ

1.LAZIOMAR è tenuta ad effettuare il servizio nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente a:

- affidabilità
- puntualità
- pulizia
- informazione e comunicazione ai passeggeri
- comfort di viaggio
- accessibilità
- obblighi in caso di disservizi
- qualità del naviglio utilizzato

2.L'Allegato E definisce gli standard minimi qualitativi richiesti per ciascuna fattispecie, i fattori di controllo, le modalità di controllo del loro rispetto, il sistema di penali applicabili nel caso di mancato rispetto degli standard previsti.

3.LAZIOMAR è tenuta ad elaborare la Carta dei Servizi e le Condizioni Generali di Trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del Settore Trasporti" previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, per quanto compatibile con le specifiche attinenti i servizi marittimi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 comma 461 della L. 24/12/2007 n. 244 e provvede alla sua pubblicazione e diffusione entro il 31 marzo di ogni anno anche per via telematica, dandone comunicazione alla Regione.

4.LAZIOMAR è tenuta a pubblicare la Carta dei Servizi e le Condizioni Generali di Trasporto sul sito internet aziendale nei tempi e nei modi previsti dall'Allegato H.

5.Le modifiche eventualmente apportate alla Carta dei Servizi comportano una nuova pubblicazione della stessa, l'aggiornamento del sito internet aziendale nei tempi e nei modi previsti dall'Allegato H.

ART. 16 - OBBLIGHI DI LAZIOMAR IN CASO DI DISSERVIZI

1.In caso di ritardo LAZIOMAR informa i passeggeri dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile, ma non oltre 30 minuti dopo la partenza prevista o un'ora prima dell'arrivo previsto.

2.Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, LAZIOMAR informa i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.

3.Se il servizio marittimo non può più essere proseguito, LAZIOMAR organizza, ove possibile e quanto prima, servizi di trasporto alternativi per i passeggeri.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti LAZIOMAR di fatto presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.

5. Quando LAZIOMAR prevede ragionevolmente che un servizio marittimo passeggeri subisca un ritardo superiore a 120 minuti rispetto all'orario previsto di partenza, il passeggero immediatamente:

- a) riceve l'offerta di servizi di trasporto alternativi a condizioni ragionevoli o, se ciò non è praticabile, viene informato in merito a servizi di trasporto alternativi offerti da altri operatori di trasporti;
- b) riceve il rimborso del prezzo del biglietto, qualora non accetti i servizi di trasporto alternativi di cui alla lettera a). Il rimborso di cui alla lettera b) avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui al comma 8.

6. Quando LAZIOMAR prevede ragionevolmente che una corsa subisca un ritardo superiore a 60 minuti rispetto all'orario previsto di partenza, deve offrire gratuitamente ai passeggeri generi di conforto e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sulla nave o in porto o possono essere ragionevolmente forniti.

7. In caso di ritardo che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, i passeggeri ricevono gratuitamente la sistemazione in albergo o di altro tipo e il trasporto tra il porto e la sistemazione, oltre ai pasti e ai generi di conforto di cui al comma 5.

8. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere a LAZIOMAR un risarcimento in caso di ritardo all'arrivo dovuto a cancellazione o a ritardo alla partenza. I risarcimenti minimi sono fissati come segue:

- a) il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
- b) il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti;
- c) il 100% del prezzo del biglietto se il vettore non fornisce servizi alternativi o le informazioni di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

9. Il risarcimento è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

10. Il risarcimento può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero.

11. I commi 8, 9 e 10 non si applicano se il ritardo o la cancellazione è provocato da circostanze eccezionali che ostacolano l'esecuzione del servizio di trasporto, che non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.

12. LAZIOMAR deve, nei casi di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7, annotare e trasmettere alla Regione entro 48 ore un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti.

13. LAZIOMAR dovrà informare tempestivamente la Regione riguardo a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del presente contratto.

14. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.

ART. 17 – obblighi di Laziomar verso le persone a mobilità ridotta

1. E' fatto divieto a LAZIOMAR per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:

- a. di non accettare una prenotazione, o di non emettere un biglietto;
- b. di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purchè la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione.

2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi

3. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona disabile o a mobilità ridotta in un porto, LAZIOMAR è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'Allegato “...” al presente contratto “Assistenza PRM e Formazione” per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato il biglietto.

4. A bordo delle navi LAZIOMAR fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta per lo meno l'assistenza di cui all'Allegato “O” al presente contratto.

5. LAZIOMAR ha l'obbligo di cooperare con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità e o mobilità ridotta come segue:

- a) l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo a LAZIOMAR anche attraverso la propria rete di vendita. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purchè sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;
- b) LAZIOMAR adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche relative all'assistenza richiesta da persone con disabilità e o mobilità ridotta. Questo obbligo si applica a tutti i punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via internet;
- c) se non vengono effettuate notifiche in conformità della lettera a), LAZIOMAR fa tutto il possibile per garantire che l'assistenza venga fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato il biglietto;
- d) l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato:
 - i. a un'ora stabilita da LAZIOMAR a condizione che non preceda di più 60 minuti l'orario di partenza pubblicato;
 - ii. qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato.
- e) se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un animale da assistenza, tale animale viene sistemato a condizione che venga fornita notifica a LAZIOMAR, anche tramite la propria rete di vendita, in conformità delle norme applicabili in materia di trasporto di animali da assistenza riconosciuti a bordo di navi passeggeri.

6. LAZIOMAR, inoltre:

- a. assicura che il proprio personale che fornisce un'assistenza diretta alle persone disabili e a mobilità ridotta abbia le conoscenze per soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della disabilità o delle riduzioni di mobilità, fornendo una formazione incentrata sull'assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, come descritto all'Allegato “...” al presente contratto, a tutto il personale che lavora a diretto contatto con i viaggiatori;
- b. assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

7. Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui

appartengono è risarcito da LAZIOMAR. Se necessario, si fa' tutto il possibile per fornire rapidamente attrezzatura di sostituzione.

8.I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle condizioni generali di trasporto per i servizio passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.

ART. 18 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

1.LAZIOMAR provvede a fornire adeguata informazione al pubblico rispetto ai servizi oggetto del presente contratto:

- a terra, presso le strutture per l'accoglienza, per l'informazione e per la commercializzazione dei titoli di viaggio;
- a bordo delle navi;
- sul sito internet aziendale;
- mediante il servizio di informazione telefonica aziendale (Call Center);
- mediante comunicazioni vocali a bordo nave.

2.Il livello di informazione richiesta a terra, a bordo delle navi e sul sito internet aziendale è il seguente:

- gli orari in vigore degli arrivi e delle partenze previa affissione degli orari in apposite bacheche protette e previa messa a disposizione al pubblico di libretti orari;
- il sistema tariffario e principali tariffe in vigore;
- le indicazione circa le modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
- le condizioni generali di trasporto di trasporto per i servizi passeggeri e merci in consultazione;
- la carta dei servizi in consultazione;
- gli obblighi di LAZIOMAR in caso di disservizi;
- gli obblighi di LAZIOMAR verso le PRM;
- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse);
- il numero verde regionale per i reclami dell'utenza;
- il numero del servizio informazioni di LAZIOMAR e l'indirizzo del proprio sito web;
- gli orari dei servizi di TPL a terra in partenza dai porti di imbarco/sbarco con il numero del servizio informazioni dell'impresa esercente tali servizi;
- le campagne informative a cura della Regione.

3.Le informazioni di cui al comma precedente dovranno essere redatte e collocate in modo da consentirne la migliore leggibilità.

4.Il livello di informazione richiesta mediante il servizio di informazione telefonica aziendale (Call Center) attivo tutti i giorni per almeno il seguente arco orario "8,00 – 20,00", è il seguente:

- gli orari in vigore degli arrivi e delle partenze;
- le indicazioni per il servizio assistenza disabili;
- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse);
- il sistema tariffario e principali tariffe in vigore;
- tutte le informazioni richieste dalla clientela in merito ai servizi offerti dalla società.

5.Il livello di informazione richiesta mediante comunicazioni vocali a bordo nave è il seguente:

- le caratteristiche della corsa in programma, orari di partenza e di arrivo, condizioni meteorologiche e del mare;
- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse);
- tutte le informazioni previste dalla normativa in merito alla sicurezza a bordo.

6. Inoltre LAZIOMAR, al fine di garantire la corretta informazione al pubblico in occasione di variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse) garantirà l'invio di messaggio di posta elettronica ai soggetti di cui all'Allegato I.

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'Allegato E.

ART. 19 - RECLAMI E COMUNICAZIONI ALLA REGIONE LAZIO

1. LAZIOMAR si impegna a rispondere, in modo esauriente e circostanziato, alle segnalazioni trasmesse via e-mail dalla Regione entro 30 giorni dal ricevimento, trasmettendo la risposta per fax o per posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dalla Regione.

2. LAZIOMAR deve fornire alla Regione, secondo quanto indicato nell'Allegato H, i reclami ricevuti direttamente dall'utenza (attraverso i propri uffici o il proprio numero telefonico, a bordo) o indirettamente da altri soggetti (Comuni, Province) secondo le specifiche definite dalla Regione.

3. LAZIOMAR deve comunicare alla Regione le informazioni di cui all'Allegato D su base mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Le informazioni saranno comunque disponibili presso LAZIOMAR a partire dal giorno successivo a quello dello svolgimento del servizio.

4. LAZIOMAR deve fornire alla Regione gli elaborati e i report previsti dal presente contratto secondo quanto indicato all'Allegato H.

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, LAZIOMAR ha costituito cauzione definitiva mediante _____ - n. ____ del _____ con la quale _____, si costituisce fideiussore a favore della Regione Lazio nell'interesse del contraente fino alla concorrenza della somma di € _____ (euro _____).

2. L'atto suddetto è allegato in originale al presente contratto sotto la lettera "M".

3. La cauzione definitiva, sarà svincolata annualmente per la quota parte incidente sull'anno, fino al raggiungimento del limite massimo del 75% dell'importo iniziale.

4. Lo svincolo è automatico entro i termini del pagamento del saldo annuale di cui al precedente art 3.

5. Il restante 25% è svincolato al termine di scadenza del presente contratto.

ART. 21 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E GARANZIE ASSICURATIVE

1.E' a carico esclusivo di LAZIOMAR ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e persone involontariamente o per fatti dolosi, nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal scopo LAZIOMAR solleva e garantisce la Regione da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

2.A garanzia del soddisfacimento dell'obbligo di cui sopra, LAZIOMAR deve essere in possesso, per tutto il periodo di valenza del presente Contratto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente, che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose, prodotti nell'espletamento del servizio, prevedendo una copertura minima pari a quella presente all'atto della stipula del contratto.

ART. 22 - MONITORAGGIO ECONOMICO GESTIONALE

1.LAZIOMAR è tenuta alla realizzazione di un sistema di monitoraggio tecnico, economico e gestionale sulla base di quanto previsto nell'Allegato N che comprenda:

- a)Frequentazione del servizio da parte dell'utenza e indagine O/D;
- b)Entità e distribuzione del venduto;
- c)Conto economico dei servizi oggetto dell'appalto ;
- d)Elenco del personale dipendente, dei mezzi e degli impianti;
- e)Bilanci.

2.Il monitoraggio di cui al comma 1 dovrà essere trasmesso alla Regione nei termini e nei modi di cui all'Allegato H.

3.LAZIOMAR è obbligata ad effettuare rilevazioni statistiche dei dati di traffico, secondo le modalità indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In mancanza di indicazioni da parte del Ministero o ad integrazione di queste, le rilevazioni dovranno essere conformi alle modalità indicate dalla Regione (Allegato N).

4.LAZIOMAR è tenuta, nel rispetto del comma 12 dell'art. 19 ter Legge 166/2009, alla nomina nel collegio sindacale di LAZIOMAR di due rappresentanti designati rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 23 – COMITATO TECNICO PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1.La corretta esecuzione del presente contratto è supportata da un Comitato Tecnico per la Gestione del contratto, di seguito denominato Comitato.

2.Il Comitato di cui al comma 1 è composto da due rappresentanti della Direzione Trasporti della Regione Lazio ed un rappresentante della Società.

ART. 24 - ECONOMICITÀ DEL CONTRATTO: RIVALUTAZIONE DEL PREZZO E DELLE TARIFFE

1.Ogni 12 mesi, a far data dal tredicesimo mese di vigenza del contratto di servizio, il prezzo è aggiornato in base al Tasso di Inflazione Programmata valido per il periodo corrispondente.

2. Ai sensi del D.lgs. 422/97 in casi di scostamenti rilevanti del Tasso di Inflazione Reale, misurato dal FOI, rispetto al Tasso di inflazione Programmata, il prezzo è aggiornato di una misura aggiuntiva pari al valore eccedente i 2 punti percentuali di differenza.

3. La procedura di adeguamento delle tariffe di cui all'art. 3 concorre al mantenimento dell'equilibrio economico del contratto rispetto alla variazione del potere di acquisto della moneta.

ART. 25 - ECONOMICITÀ DEL CONTRATTO: EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATTO

1. Le parti si impegnano a mantenere l'equilibrio economico finanziario del presente contratto.

2. Uno scostamento positivo o negativo dell'equilibrio economico finanziario della gestione può essere causato da :

- a) Inefficienze gestionali;
- b) Erronea comunicazione da parte di LAZIOMAR dei servizi effettivamente prodotti per la determinazione del prezzo annuo;
- c) Condizioni di mercato non dipendenti da LAZIOMAR, eccezionalmente sfavorevoli che determinino un peggioramento delle condizioni gestionali e quindi maggiori costi operativi o minori ricavi tariffari tali da comportare una variazione negativa del risultato operativo superiore al 10 %;
- d) Oneri finanziari;
- e) Modifiche delle norme legislative o regolamentari che stabiliscono nuove condizioni per l'esercizio del servizio previsto nel contratto;
- f) Nuovi investimenti richiesti dalla Regione da effettuarsi con risorse pubbliche previsti dall'art. 19;
- g) Modifica del sistema tariffario di cui all'art. 3;
- h) Condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli che determinino una variazione positiva del Risultato operativo superiore al 10 %;
- i) Gli incrementi del costo unitario del personale per gli adempimenti al CCNL e della contrattazione integrativa aziendale.
- j) Politica commerciale applicata da LAZIOMAR entro i livelli massimi definiti nell'allegato G al presente contratto.

3. LAZIOMAR, qualora si verifichi uno scostamento dall'equilibrio economico finanziario riconducibile a una causa di cui ai punti c), e) e g) di cui al comma 2, può avanzare una proposta di riequilibrio alla Regione fornendo ogni dato utile a valutarne le cause e dimensione. La proposta di riequilibrio è sottoposta al Comitato che esprime un parere.

4. La Regione valuta l'ammissibilità delle richieste di cui al comma 3 e si pronuncia in merito alle stesse entro 90 giorni dalla richiesta di LAZIOMAR.

5. La Regione, qualora si verifichi uno scostamento dall'equilibrio economico finanziario a favore di LAZIOMAR riconducibile ad una causa di cui ai punti b), e), f), g) e h) di cui al comma 2 sottopone al Comitato la proposta di riequilibrio. Acquisito il parere del Comitato, la Regione si pronuncia in merito e assume le conseguenti determinazioni.

6. Nei casi di cui alle lettere a), d), i) e j) del comma 2 il disequilibrio economico resta a carico di LAZIOMAR.

7. La Regione procede al riequilibrio economico del contratto intervenendo:

- a) Sul sistema tariffario;

- b) Sul livello dei servizi;
- c) Sul prezzo annuo;
- d) Sui contributi in conto capitale finalizzati agli investimenti.

8. La misura del riequilibrio da riconoscersi a LAZIOMAR di cui al punto c) del comma 2 e alla Regione di cui al punto h) del comma 2 è determinata per la parte eccedente la variazione percentuale del 10 % del Risultato Operativo.

9. In caso di contributi in conto capitale, la valorizzazione del contributo ai fini del riequilibrio economico, sarà data dalla quota di ammortamento calcolata per ciascun anno sul bene d'investimento.

ART. 26 - GESTIONE DEL CONTRATTO: PENALI E VIGILANZA

1. L'esercizio delle funzioni di vigilanza e il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto di servizio sono svolti dalla Regione e dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze che a tale scopo hanno libero accesso alle navi ed agli uffici di LAZIOMAR nonché alla documentazione di base concernente i dati e le comunicazioni previste dal contratto medesimo, con facoltà di ottenere, da quest'ultima, copia. LAZIOMAR è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione. I costi annui dell'attività di vigilanza, nella misura massima del 2 per mille delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato alla Regione a copertura degli oneri di servizio pubblico per l'attività di cabotaggio marittimo, sono detratti dal prezzo del servizio con le modalità previste all'art. 4.

2. I controlli di cui al punto precedente sono esercitati, per conto della Regione, dal personale del gruppo di vigilanza ispettiva sui servizi di TPL (Ispettorato Regionale) ovvero da soggetti esterni dalla stessa designati, muniti di apposito tesserino, i quali possono effettuare rilevazioni in merito agli obblighi contrattuali ed a quanto descritto nell'Allegato E per verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente previsti.

3. Le risultanze di detti controlli, saranno utilizzate ai fini del calcolo delle penali previste nel presente contratto, Allegato E.

4. Nei casi in cui siano riscontrate inadempienze contrattuali, anche in esito alla attività di vigilanza di cui al presente articolo, la Regione provvede, con lettera raccomandata A/R, ad inoltrare l'avviso di violazione entro trenta giorni dalla data di accertamento della medesima. LAZIOMAR, entro venti giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni mediante raccomandata A/R. La Regione, entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra non ritenendole valide e comunque entro quaranta giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare la notifica della penalità applicata mediante raccomandata A/R. Nel caso in cui LAZIOMAR non ritenga fondata la contestazione medesima ha facoltà di richiedere la convocazione di un tavolo tecnico ai fini di un tentativo di accordo. Il tavolo tecnico sarà composto da tre membri: uno nominato dalla Regione Lazio, uno nominato dalla LAZIOMAR e uno nominato di comune accordo tra le parti, con le funzioni di Presidente. In tal caso l'applicazione della penale è sospesa fino al raggiungimento dell'accordo.

5. La Regione provvederà a trattenere l'importo complessivo delle penali dalla rata di saldo del prezzo di cui al precedente art. 4.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.La Regione, in caso di rilevazione di gravi inadempienze da parte di LAZIOMAR, provvederà, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del C.C. , alla risoluzione del contratto di servizio.

2.La Regione potrà, inoltre, provvedere alla risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- qualora l'importo delle penali elevate in un anno contrattuale sia pari o superiore al 10% del prezzo annuo dovuto;
- qualora le transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non vengano effettuate tramite conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio.

3.In caso di risoluzione la Regione procederà all'escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 21 salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 28 - RECESSO DAL CONTRATTO

1.La Regione ha facoltà di recedere dal presente contratto di servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico nonché qualora siano sospesi o annullati anche parzialmente i trasferimenti degli stanziamenti previsti dall'art. 19 ter della L. 166/2009 da parte dello Stato.

2.In caso di recesso a LAZIOMAR sarà riconosciuto il pagamento della quota della prestazione eseguita, purché correttamente effettuata, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando la stessa espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

3.È fatto divieto a LAZIOMAR di recedere dal contratto.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI

1.Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione mentre l'imposta di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico di LAZIOMAR.

ART. 30 – FORO COMPETENTE

1.Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Contratto di servizio, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il foro di Roma con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 31 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

2. LAZIOMAR è altresì soggetta alla completa osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia anche se non espressamente richiamate nel presente contratto di servizio, e di tutte le norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso di validità del presente contratto.

PER LA LAZIOMAR S.P.A.

PER LA REGIONE LAZIO

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL C. C.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. _____ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 1 (OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO), ART. 5 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO , ART. 6 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO E ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI , ART. 9 - MANCATA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO, ART. 16 - OBBLIGHI DI LAZIOMAR IN CASO DI DISSERVIZI , ART. 17 – obblighi di Laziomar verso le persone a mobilità ridotta, ART. 21 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E GARANZIE ASSICURATIVE, ART. 26 - GESTIONE DEL CONTRATTO: PENALI E VIGILANZA, 27 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) , ART. 28 - RECESSO DAL CONTRATTO, e 30 (FORO COMPETENTE)

PER LA LAZIOMAR S.P.A.